



Risposta al 28° quesito

Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa, un utente ha formulato il seguente quesito riguardante il Lotto 1:

“Spett.le Stazione Appaltante, premesso che l’art. 104 del d.lgs. 36/2023 prevede che “L’avvalimento è il contratto con cui un operatore economico (detto ausiliato), che partecipa a una gara d’appalto, si avvale dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di un altro soggetto (detto ausiliario) per soddisfare i requisiti di ammissione richiesti dalla stazione appaltante”, si chiede conferma che, ai fini della presentazione dell’offerta, trattandosi di modalità di partecipazione, sia possibile partecipare come Fondo Sanitario/ Cassa nella qualità di mandatario in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con una Compagnia assicurativa, e quest’ultima, di conseguenza, mandante nello stesso raggruppamento e viceversa. In alternativa si chiede conferma che, come previsto nel disciplinare di gara agli art. B.5.1 e B.5.3, il partecipante singolo (Fondo/ Cassa o Compagnia) possa indicare in sede di offerta, a seconda del caso, ai fini dei benefici fiscali o ai fini della stipula di una polizza assicurativa, quale sarà il Fondo/ Cassa o la Compagnia che soddisferà queste esigenze.”.

In riscontro al suddetto quesito si precisa quanto segue.

1. Si conferma che è possibile partecipare nella forma di R.T.I. tra Fondo sanitario/Cassa e Compagnia assicurativa, ma il mandatario deve essere il Fondo sanitario/Cassa e il mandante la Compagnia, e non viceversa.
2. Con riferimento a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, agli art. B.5.1 e B.5.3, si conferma che:
 - 1) nel caso di “partecipazione di una Compagnia di Assicurazione in forma singola”, le prestazioni dovranno, comunque, essere rese attraverso una Cassa di Assistenza, iscritta all’anagrafe dei Fondi Sanitari (ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 27/10/2009, c.d. Decreto Sacconi), la cui disponibilità dovrà essere



garantita per l'intera durata contrattuale. In tal caso l'indicazione della Cassa, con l'impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dall'Assicurazione in sede di offerta.

2) le “*prestazioni potranno essere erogate da parte di una Cassa di Assistenza, Fondo Sanitario, Ente, o Società di mutuo soccorso” avente finalità assistenziali (di cui all'art. 51, co. 2, lett. a, del d.P.R. n. 917/1986) operante negli ambiti di intervento ammessi (ex art. 1 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009), iscritto per l'anno 2025, all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari (di cui al citato D.M. 27.10.2009), abilitato a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito negli atti della presente gara, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. In tal caso occorre “l'indicazione della Compagnia di Assicurazione, con l'impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dalla Cassa in sede di offerta”.*

Palermo, 15 dicembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Rosario Micciché)